

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 309 DEL 22/12/2009.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E LA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS DI SAN BONIFACIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI DISABILI PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 139, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- l'art. 138 della L.R. n. 11 del 13/4/2001 conferma e ripete le previsioni contenute nella norma citata prima;
- le disposizioni citate suscitano problemi di carattere interpretativo in quanto non chiariscono con precisione a quale ente, Provincia o Comune, spetti la competenza alla gestione del servizio trasporto degli alunni disabili presso le scuole superiori, considerando che in base a precedenti disposizioni normative (artt. 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, art. 7 della L.R. n. 31/1985) la competenza è stata assunta dai Comuni;
- da ultimo si è rafforzata la tesi secondo la quale la competenza, per effetto del citato art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 sarebbe delle Province e, in tal senso, si è espressa la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione 18/2/2008, n. 5/pareri/2008;
- analogamente il Consiglio di Stato, sez. I, con parere 20/2/2008, 213/08 ha ritenuto che la competenza sia delle Province, ma nelle more dell'adozione, da parte delle regioni, di una legge che stabilisca in modo espresso il riparto delle competenze in materia tra Comuni e Province;

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 29/10/2008, repertorio provinciale n. 39662, tra la Provincia di Verona e il Comune di Zevio per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori ed i centri di formazione professionale;

CONSIDERATO che, ai sensi della convenzione suddetta, la Provincia di Verona è tenuta a trasferire al Comune di Zevio le risorse finanziarie necessarie per provvedere al servizio, rimborso fissato in € 1,00 a chilometro percorso per l'espletamento del servizio mentre il Comune è tenuto a gestire il servizio con le modalità sino ad ora utilizzate fornendo alla Provincia tutta la documentazione necessaria inerente gli utenti che si avvalgono del servizio;

VISTA:

- la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, in particolare, l'art. 5, commi 2 e 3;
- il Dpcm 30 marzo 2001, atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 328/2000;
- la Legge n. 381/1991 sulla disciplina delle cooperative sociali e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della

medesima legge, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

- la L.R. n. 23/2006, norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;

RILEVATO che gli affidamenti alle cooperative possono essere effettuati in via diretta, se l'importo contrattuale risulta inferiore alla soglia comunitaria, in deroga alle norme che disciplinano le gare pubbliche, come confermato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che dall'anno scolastico 2001/2002 è stato affidato, senza soluzione di continuità, alla Coop. Sociale arl Arcobaleno di Volon di Zevio l'incarico del servizio di guida del pulmino comunale per il trasporto scolastico dei disabili dalla propria abitazione agli istituti scolastici di Verona;

CHE è in scadenza al 31/12/2009 la convenzione con la Coop. Soc. arl Arcobaleno, repertorio n. 4554 del 5/10/2009, per il servizio di cui al precedente comma;

CHE la scadenza al 31/12/2009, inferiore rispetto alla durata dell'anno scolastico, era dipesa anche dal fatto che nella nota prot. n° 20142 del 27/8/2009 la Cooperativa specificava che presumibilmente a far data dall'1/1/2010 la soc. "Arcobaleno Coop. Soc." si sarebbe fusa per incorporazione nella soc. "Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro" di San Bonifacio;

VISTA la nota della Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus, prot. n° 29732 del 3/12/2009, agli atti, che comunica la fusione per incorporazione, a far data dall'1/1/2010, della società "Arcobaleno Coop. Soc." nella società "Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro" e contestualmente propone per l'anno 2010 la disponibilità a svolgere il servizio di trasporto scolastico disabili dietro corrispettivo orario di €14,90 + IVA al 4% per l'autista ed €13,30 + IVA al 4% per l'accompagnatore;

VISTA la positiva esperienza di tutti questi anni, si riconosce la validità dell'iniziativa e la necessità di proseguire con il pubblico servizio di trasporto scolastico disabili ritenendo pertanto opportuno attivare una nuova convenzione con la Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus per l'effettuazione del servizio nell'anno 2010, il cui schema si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed inscindibile, dando atto che la spesa è stata inserita nel bilancio pluriennale 2009/2011 e, riguardando l'esercizio finanziario 2010, verrà impegnata con successivo apposito provvedimento nel corrispondente esercizio;

RITENUTO opportuno prevedere che detta convenzione dia la possibilità di modificare in eccesso o in difetto il monte ore settimanale (pari a n° 30 ore settimanali) in caso di variazione del numero degli utenti che usufruiscono del servizio mentre, in caso di variazione del tragitto da percorrere per cause non dipendenti dal Comune di Zevio, che la convenzione non subisca alcuna modifica rimanendo pertanto invariato il monte ore settimanale pattuito;

CONSIDERATO che il Comune si riserva di trovare per l'accompagnatore altre eventuali possibili soluzioni tra il volontariato e/o altro;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI DARE ATTO che a far data dall' 1/1/2010 la Coop. Sociale arl Arcobaleno di Volon di Zevio, che dall'anno scolastico 2001/2002 gestisce, senza soluzione di continuità, per il Comune di Zevio il servizio di guida del pulmino comunale per il trasporto scolastico dei disabili dalla propria abitazione agli istituti scolastici di Verona, verrà fusa per incorporazione nella Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus con sede a San Bonifacio in Via Cimitero n° 15.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e la Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio per il servizio di trasporto scolastico disabili per l'anno 2010, che si compone di n. 7 articoli e che si allega come parte integrante del presente provvedimento.
3. DI DARE ATTO che in caso di variazione del numero degli utenti che usufruiscono del servizio oggetto della convenzione, potrà essere modificato in eccesso o in difetto il monte ore settimanale (pari a n° 30 ore settimanali) mentre, in caso di variazione del tragitto da percorrere per cause non dipendenti dal Comune di Zevio, la convenzione non subisce alcuna modifica rimanendo pertanto invariato il monte ore settimanale pattuito.
4. DI STABILIRE che il Comune si riserva di trovare per l'accompagnatore altre eventuali possibili soluzioni tra il volontariato e/o altro.
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'anno 2010 (secondo il calendario scolastico di 35 settimane per l'intero anno scolastico) ammonta ad € 30.794,40 comprensiva di IVA 4%, e sarà impegnata all'apposito capitolo di bilancio con successivo provvedimento del Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa preposta nel corrispondente esercizio finanziario.
6. DI DARE ATTO che si rende necessario adottare il presente provvedimento nel 2009 onde evitare interruzioni di pubblico servizio e consentire alla Cooperativa la prosecuzione del trasporto scolastico non appena terminate le vacanze scolastiche natalizie degli studenti.
7. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge, dando atto che le spese derivanti dalla registrazione dell'atto sono a carico della Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'imminente inizio dell'anno 2010 e la conseguente necessità di provvedere al trasporto dei ragazzi disabili.

Rep.rio n.

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI DISABILI per l'anno 2010.

- **DITTA INCARICATA: Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus con sede in San Bonifacio, Via Cimitero n° 15 – C. Fiscale e Partita I.V.A. 01843260231**
- **Codice Fiscale del Comune di Zevio: 00660750233**

L'anno duemiladieci, il giorno (.....) del mese di in Zevio e nella Residenza Municipale;

TRA i Signori:

1. DR. GIUSEPPE VOZZA, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n° 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. in data, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del

2. LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS con sede legale ed amministrativa in San Bonifacio (VR), Via Cimitero n° 15 – C.F. e P.I. 01843260231 - nella persona del suo rappresentante legale, nato a il e residente a in Via C.F.

VISTA:

- la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, in particolare, l'art. 5, commi 2 e 3;
- il Dpcm 30 marzo 2001, atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 328/2000;
- la Legge n. 381/1991 sulla disciplina delle cooperative sociali e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della medesima legge, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- la L.R. n. 23/2006, norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;

PREMESSO CHE:

- gli affidamenti alle cooperative possono essere effettuati in via diretta, se l'importo contrattuale risulta inferiore alla soglia comunitaria, in deroga alle norme che disciplinano le gare pubbliche, come confermato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006;

Tra il Comune di Zevio e la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – INCARICO

Viene affidata alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus con sede in San Bonifacio, Via Cimitero n° 15, la gestione del servizio di trasporto scolastico di disabili secondo le modalità e procedure definite nei successivi articoli.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2010 e termina il 31 dicembre 2010.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni a favore degli studenti disabili del Comune di Zevio non in grado di usare i normali mezzi di trasporto pubblico, consistono nel trasporto presso gli istituti scolastici superiori frequentati dagli stessi, mediante l'utilizzo del pulmino attrezzato per disabili di proprietà comunale.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Modalità operative:

L'effettuazione del servizio prevede la prestazione di n° 1 autista il quale, secondo gli orari fissati con separato atto sottoscritto tra le parti, dopo aver prelevato il mezzo custodito presso la Casa di Riposo di Zevio, si recherà presso la residenza di ciascuno degli utenti individuati dall'Assistente Sociale del Comune di Zevio.

L'orario di arrivo presso la residenza di ciascuno degli utenti, dovrà essere rigorosamente rispettato e non potrà comunque discostarsi da quanto convenuto con separato atto in misura massima di 10 minuti, salvo casi di forza maggiore. Qualora per causa di forza maggiore il ritardo fosse superiore a quanto indicato, l'autista dovrà avvisare telefonicamente i genitori dell'utente interessato al ritardo. Il separato atto sottoscritto tra le parti stabilirà anche in maniera precisa i percorsi che l'autista dovrà seguire per raggiungere i plessi scolastici, percorsi che non potranno essere variati se non per cause di forza maggiore. Una volta accompagnati gli utenti presso la destinazione e fatto rientro in Zevio, il mezzo verrà riconsegnato presso la Casa di Riposo di Zevio.

Si dà atto, pertanto, che nelle ore intercorrenti tra un servizio e l'altro, il mezzo rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

L'effettuazione del servizio prevede la prestazione di un accompagnatore per l'assistenza di disabili durante il trasporto, prestazione che ha carattere di provvisorietà in quanto il Comune si riserva di cercare altre eventuali soluzioni tra il volontariato e/o altro.

Orari – Gli orari del servizio saranno concordati e definiti in base alle esigenze ed al loro eventuale mutare nel corso dell'anno scolastico a cura dell'Assistente Sociale del Comune di Zevio.

A titolo indicativo ed al fine della quantificazione delle ore di servizio previste, si dà atto che gli utenti, per il periodo gennaio/dicembre 2010, sono n° 6 dei quali:

n° 1 è iscritto all'Istituto "G. Galilei" di Verona, con il seguente orario:

- lunedì – sabato: dalle ore 8.00 alle ore 12.25

- martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.15

n° 4 utenti sono iscritti all'Istituto "Don Calabria" di Verona, con il seguente orario:

- lunedì – venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00

n° 1 utente è iscritto all'Istituto "F. Gresner" di Verona, con il seguente orario:

- lunedì – venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00

L'orario settimanale, alla luce di quanto sopra, viene previsto in complessive n° 30 ore settimanali per l'autista e 30 ore settimanali per l'accompagnatore, con riserva da parte del Comune di trovare per l'accompagnatore altre eventuali possibili soluzioni tra il volontariato e/o altro.

In caso di variazione del numero degli utenti che usufruiscono del servizio, il suddetto monte ore potrà essere modificato in eccesso o in difetto.

In caso di variazione del tragitto da percorrere per cause non dipendenti dal Comune di Zevio (es. variazione della viabilità nei Comuni percorsi), il suddetto monte ore rimane invariato.

Art. 5 – COSTI E CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio che prevede la prestazione di n° 1 autista viene quantificato in € 14,90/orarie + IVA al 4% che, considerata una prestazione media di 30 ore settimanali per n° 35 settimane scolastiche nell'anno 2010, ammonta ad €16.270,80; per l'eventuale prestazione di n° 1 accompagnatore viene quantificato in €13,30/orarie + IVA al 4% che, considerata una presunta prestazione media di 30 ore settimanali per n° 35 settimane scolastiche nell'anno 2010, ammonta ad €14.523,60 pari ad un totale complessivo di €30.794,40.

Art. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà assicurato a 40 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso contrario verranno applicati gli interessi legali di mora.

Art. 7 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITA' DEL MEZZO

Sono a carico del Comune di Zevio tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e la conseguente attività di verifica delle condizioni del mezzo stesso, nonché le spese per il carburante.

Sono altresì a carico del Comune di Zevio le spese per tassa di proprietà ed assicurazione del veicolo.

E' a carico della Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus l'onere relativo alla responsabilità del corretto utilizzo dell'automezzo.

La Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus si impegna a far condurre il mezzo da proprio incaricato con la stretta osservanza di tutte le norme del codice della strada che disciplinano la circolazione dei mezzi, comprese imposizioni derivanti da ordinanze comunali esplicitate dalla relativa segnaletica nei Comuni di percorrenza.

Inoltre la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus e il conducente del mezzo sono tenuti in solido tra loro al pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere notificate al Comune di Zevio da parte di organi di polizia stradale per violazione alle norme sulla circolazione stradale.

Si dà atto che il pagamento verrà effettuato dall'Ufficio Ragioneria dopo la liquidazione da parte del Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia consistente nell'apposizione, sulla documentazione contabile di legge, di visto di conformità della spesa con l'impegno assunto.

Le parti dichiarano di riconoscere, accettare e approvare per l'esecuzione del presente contratto, le condizioni tutte in esso contenute.

Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti, vengono assunte dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio.

Ai fini della stipulazione del presente atto, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 non si richiede alcuna certificazione o comunicazione essendo l'ammontare contrattuale inferiore ai limiti previsti.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dà atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia.

Dr. Giuseppe Vozza

p. LA DITTA INCARICATA: Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus.

Il legale rappresentante: Sig.

Visto: si autorizza per l'iscrizione al repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE: